Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 10 agosto 1925** — **Numero 184**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *A Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R Guaglio* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O Fiorenza* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R Cabianca.* — Vicenza: *G Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana, Rue du 4 Septembre.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1594.**

LEGGE 16 luglio 1925, n. **1322**.

Cessione gratuita di beni demaniali al comune di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Piacenza gli immobili già costituenti la cinta murata delle opere di fortificazione di quella città.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1595.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1320.

Miglioramenti economici al personale postelegrafico coloniale della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 6 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 26 settembre 1920, n. 1473, relativo al reclutamento, alla disciplina, all'impiego ed al trattamento economico del personale postale telegrafico coloniale per la Tripolitania e la Cirenaica, modificato dal R. decreto 24 settembre 1923, n. 2823;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La retribuzione e l'assegno del personale postale e telegrafico coloniale per la Tripolitania e la Cirenaica, stabiliti con la tabella *A* annessa al R. decreto 26 settembre 1920, n. 1473, e modificata con il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2823, sono aumentati in ragione del 10 per cento, a decorrere dal 1° aprile 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 39. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1596.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1307.

Modificazione delle zone di servitù militare intorno alla batteria Generale Chiodo della piazza di Spezia.

N. 1307. R. decreto 10 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, vengono modificate le zone di servitù militare intorno alla batteria Generale Chiodo della piazza di Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1925.

DECRETO PRESIDENZIALE 15 luglio 1925.

Norme e condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto il R. decreto del 31 dicembre 1923 concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 30 giugno 1925;

Decreta:

Articolo unico.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono rese obbligatorie per il materiale statale le « Norme e condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi » allegate al decreto stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1925.

Norme per l'erogazione dei sussidi in capitale diretti ad agevolare l'esecuzione di opere igieniche e di provvista di acqua potabile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 18 giugno 1925;

Decretano:

Art. 1.

E' approvato il seguente regolamento per l'erogazione dei sussidi in capitale diretti ad agevolare l'esecuzione di opere di provvista di acqua potabile, in sostituzione delle agevolezze consentite dagli articoli 2, 5 e 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il trasporto ed il rifornimento di acqua potabile, in periodi di siccità, ai Comuni che ne abbisognano, e l'esecuzione in genere delle opere igieniche.

1. — I sussidi che il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere in virtù dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, saranno erogati e somministrati secondo le norme di cui nei seguenti articoli.

2. — E' vietato il cumulo del sussidio in capitale e del concorso nel pagamento degli interessi di un mutuo di favore; ma non la loro coesistenza, quando, cioè, ad na parte della spesa prevista per una stessa opera viene applicato l'uno di detti benefici, e ad un'altra parte l'altro.

Per le opere di sistemazione stradale il sussidio da parte del Ministero dell'interno potrà essere concesso quando la finalità igienica sia prevalente su quella della viabilità.

Il sussidio non sarà accordato, che previo accertamento che, per le stesse opere, non sia stato concesso altro sussidio dal Ministero dei lavori pubblici, nè trovasi in corso presso il medesimo un'istanza del Comune per ottenerlo.

Della concessione del sussidio sarà data, poi, notizia al detto Ministero.

3. — I sussidi in capitale possono concedersi quando concorrono le medesime condizioni, che sarebbero necessarie per la concessione di un prestito di favore.

4. — I sussidi in capitale possono concedersi in misura variabile da un terzo ai due terzi dell'ammontare della spesa risultante dai preventivi presentati al Ministero e debitamente approvati.

Quando la spesa effettiva sorpassa, poi, le previsioni, si può concedere in base a perizia aggiuntiva, ovvero, a seconda dei casi, in base al certificato di regolare esecuzione dei lavori od al collaudo, un sussidio suppletivo della misura massima di un quinto della maggiore spesa effettiva.

I limiti di cui sopra non sono applicabili ai sussidi pel rifornimento idrico degli abitati in periodi di siccità.

5. — La concessione dei sussidi avrà luogo, ad esclusivo giudizio del Ministero, per le opere che presentino un prevalente interesse igienico e nella misura corrispondente a tale interesse igienico.

6. — La concessione dei sussidi sarà stabilita con decreto a firma di Sua Eccellenza il Ministro o di Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato.

7. — La somministrazione dei sussidi si esegue direttamente in favore dell'Ente concessionario a cura dell'Amministrazione centrale, con le forme previste dalla legge di contabilità generale, per i primi 9 decimi del rispettivo importo, in base a nulla osta del Prefetto e, per l'ultimo decimo, in seguito all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere, trasporti e forniture, o dalla relativa contabilità finale, a seconda dei casi.

Il Prefetto rilascia il nulla osta di cui al comma precedente in base allo stato di avanzamento dei lavori, trasporti, forniture, vistato dal Genio civile.

E' sempre in facoltà del Ministero di avocare a sè l'esame degli stati di avanzamento e delle contabilità, tutte le volte che lo reputi opportuno.

Solo in casi eccezionali potrà ammettersi deroga alle disposizioni precedenti, e le circostanze speciali, che l'avranno resa necessaria, dovranno risultare da decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1925.

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI. *Il Ministro per le finanze*: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1925.

Vigilanza sulle Casse comunali di credito agrario delle provincie di Bari e di Taranto.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca provvedimenti integrativi in materia di credito agrario;

Veduto il decreto 18 giugno 1925 del Ministro per l'economia nazionale, contenente le norme per l'ordinamento ed il funzionamento delle Casse comunali di credito agrario;

Decreta:

La vigilanza sulle Casse comunali di credito agrario, esistenti nel territorio delle provincie di Bari e di Taranto, è delegata alla Cassa di credito agrario di Bari-Taranto.

Roma, addì 3 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1925.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258, concernente la esenzione dal dazio doganale e dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'ACCORDO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto in data 26 luglio 1925, n. 1258;

Determina:

Art. 1.

L'importazione del petrolio in esenzione da dazio e dalla tassa di vendita, ai sensi del R. decreto 26 luglio 1925, numero 1258 sarà consentita dalle dogane soltanto pel petrolio che venga colorato con rosso Sudan IV, in modo che in ogni quintale di petrolio sia contenuto un grammo della detta sostanza colorante.

Art. 2.

La sostanza colorante sarà fornita dalla ditta che avrà richiesta la importazione del petrolio in esenzione dei diritti di confine e, prima di essere adoperata, dovrà essere verificata da un laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 3.

La richiesta per l'importazione del petrolio in esenzione da diritti di confine, potrà essere fatta dall'importatore sulla stessa dichiarazione da presentarsi alla dogana per lo sdoganamento, oppure in forma di domanda al capo della dogana presso la quale dovrà avvenire la colorazione del petrolio in attesa dei successivi sdoganamenti.

Tanto nella dichiarazione doganale, quanto nella domanda dovrà essere esplicitamente indicato che il petrolio sarà destinato esclusivamente come combustibile nei motori di macchine agricole.

S'intendono comprese in tali macchine tutte quelle che, nell'ambito dell'azienda e per i bisogni di questa, compiono operazioni di qualsiasi specie aventi carattere strettamente agrario.

Art. 4.

Ricevuta la dichiarazione o la domanda, il capo della dogana provvederà perchè alla quantità di petrolio da ammettersi in esenzione sia aggiunta la quantità di colorante nelle proporzioni indicate dal laboratorio chimico, che provvide alla verifica del colorante stesso.

L'aggiunta della sostanza colorante al petrolio avverrà negli spazi dogana sotto la continua vigilanza di un funzionario della dogana e di uno dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, addetti al servizio di riscontro.

Dell'avvenuta colorazione della quantità di petrolio da ammettersi in esenzione sarà compilato processo verbale, il quale dovrà essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione o alla domanda, e in questo secondo caso, i termini di esso saranno sempre citati sui documenti doganali successivamente emessi per l'importazione della partita di petrolio, della quale, con la domanda suddetta, fu chiesta la colorazione.

Sui documenti doganali emessi per lo sdoganamento del petrolio colorato nel modo predetto dovrà risultare il nome della ditta cui esso è diretto, ed il luogo dove il petrolio sarà tenuto in deposito in attesa della vendita.

Art. 5.

E' consentito che le ditte importatrici di petrolio colorato per essere impiegato ad uso agricolo, spediscano detto petrolio dai loro depositi indicati nelle rispettive bollette di sdoganamento ai sub-depositi che abbiano istituiti o che si istituiscano in sede diversa, per la diretta vendita ai consumatori.

Tali sub-depositi devono essere — se già istituiti alla data di pubblicazione del presente decreto — immediatamente e precisamente indicati alla Direzione superiore di dogana, nella cui giurisdizione ha sede il deposito principale, e per quelli istituiti posteriormente, denunciati di volta in volta, alla stessa Direzione superiore.

Della gestione di tali sub-depositi le ditte che li costituiscono, devono esplicitamente assumere ogni responsabilità.

Per la spedizione del petrolio dai depositi ai sub-depositi, le ditte interessate emetteranno un avviso di spedizione, indicando la quantità del petrolio, gli estremi della relativa bolletta di sdoganamento, il deposito di provenienza e il sub-deposito di destinazione. L'avviso di spedizione sarà annotato a scarico nel conto del deposito e preso in carico nel conto del sub-deposito, presso il quale sarà conservato.

Dell'effettuata spedizione le suindicate ditte devono dare comunicazione scritta al direttore superiore della dogana, nella cui circoscrizione è sito il deposito, ed a quello, nella giurisdizione del quale rientra il sub-deposito.

Art. 6.

Le ditte che hanno in deposito, a qualunque titolo, petrolio importato in esenzione di diritti di confine, dovranno venderlo esclusivamente alle persone o alle ditte, che avranno ottenuto dalla competente cattedra ambulante di agricoltura un buono per il ritiro del suddetto petrolio.

Il buono dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e indirizzo del beneficiario;

b) quantità di petrolio concessa;

c) termine di validità del buono;

d) lavori da eseguire.

La quantità di petrolio concessa dovrà essere proporzionata al numero e alla potenzialità dei motori posseduti o da adoperarsi dal beneficiario ed al periodo lavorativo di essi.

Il buono dovrà essere consegnato dall'intestatario al deposito o sub-deposito presso il quale intende ritirare il petrolio.

L'intestatario potrà prelevare il quantitativo assegnatogli in una sola volta o in più volte, ma sempre entro il termine di validità del buono.

In caso di prelievo parziale dovrà essere segnato a tergo del buono la quantità di petrolio ritirata e il beneficiario o il suo incaricato apporrà la propria firma. L'incaricato dovrà essere munito di autorizzazione a firma del beneficiario.

Art. 7.

Il movimento dei depositi del petrolio ammesso in esenzione di diritti di confine dovrà risultare da un registro di carico e scarico nel quale saranno annotate al carico le partite ricevute con riferimento alle relative bollette doganali ed allo scarico le quantità consegnate con indicazione dei buoni di prelevamento, ovvero degli avvisi di spedizione al sub-deposito. Un analogo registro sarà, obbligatoriamente, tenuto dai sub-depositi, sostituendosi, nel carico la indicazione delle bollette di spedizione a quelle doganali.

Non più tardi del 10 luglio e del 10 gennaio, le ditte esercenti depositi di petrolio colorato per uso agricolo, manderanno alle dogane, nella cui giurisdizione i depositi stessi sono siti, una copia del registro di cui sopra, unendovi copia dell'analogo registro dei sub-depositi.

Sarà ammessa una differenza, per evaporazione, calo o dispersione, tra le esistenze reali e le contabili, non superiore al 2 per cento, calcolato sulla quantità di petrolio introdotta nel deposito, durante il semestre.

Per le deficienze che si riscontrassero in misura superiore a quella ammessa e per le quali, escluso ogni dolo, non fosse provato che la causa dipese da forza maggiore, le ditte depositarie dovranno corrispondere i diritti di confine a termini della tariffa dei dazi doganali. Il cambio sull'ammontare del dazio sarà liquidato sulla media dei cambi stabiliti durante il semestre.

Art. 8.

Il direttore superiore della circoscrizione doganale, ricevute le copie dei registri di carico e scarico, provvederà per i necessari accertamenti presso i depositi e i sub-depositi e per la verifica delle quantità dei petroli denunciate come rimanenze.

La spesa dei sopraluoghi delle verifiche saranno a carico di chi gestisce il deposito o il sub-deposito.

Art. 9.

A prescindere dalle verifiche semestrali menzionate dall'art. 8, è in facoltà del direttore superiore della circoscrizione nella quale è sito il deposito o il sub-deposito, di disporre in qualsiasi tempo verifiche straordinarie dei depositi e dei sub-depositi di petrolio ammesso in esenzione dei diritti di confine.

L'agente dell'Amministrazione e le guardie di finanza hanno il diritto di farsi esibire dai depositari i registri di carico e scarico e i documenti relativi e di compiere in qualsiasi luogo le verificazioni necessarie per sincerarsi che il petrolio ammesso in esenzione non sia impiegato in usi diversi da quello per il quale fu fatta la concessione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1925.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 28, dal 6 al 12 luglio 1925.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Avellino	S. Angelo L.	Calitri	O	—	1
Id.	Id.	Montemarano	O	—	1
Bari	Altamura	Gioia	B	—	1
Id.	Bari	Polignano	Cp	—	1
Belluno	Belluno	Falcade	B	—	1
Benevento	San Bartolomeo	Castelfranco	O	—	1
Bergamo	Bergamo	Piazza Bremb.	B	—	1
Brescia	Brescia	Bagnolo M.	B	—	1
Id.	Id.	Flero	B	—	1
Id.	Chiari	Rovato	B	—	1
Id.	Verolanuova	Cigole	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Assemini	O	—	1
Id.	Lanusei	Serri	B	—	1
Campobasso	Larino	Acquaviva C.	B	1	—
Catanzaro	Catanzaro	Sellia	B	—	3
Id.	Id.	Zambrone	B	—	1
Cosenza	Castrovillari	Plataci	B	—	1
Firenze	Firenze	Prato	B	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	O	1	1
Id.	Id.	Volturino	O	1	—
Id.	San Severo	Casalvecchio	E	1	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	O	2	—
Genova	Genova	Rivarolo	B	—	1
Girgenti	Sciacca	Caltabellotta	Cp	—	1
Messina	Mistretta	Mistretta	Cp	—	1
Milano	Milano	Milano	B	—	1
Novara	Novara	Biandrate	B	—	2
Id.	Id.	Cerano	B	1	1
Id.	Id.	San Pietro	B	—	1
Id.	Vercelli	Trino	B	—	1
Pavia	Mortara	Castello d'Ag.	B	—	1
Piacenza	Piacenza	Castello S. G.	B	—	1
Reggio Calabr.	Gerace	Carlonia	B	—	1
Roma	Frosinone	Veroli	B	—	1
Id.	Velletri	Sezze R.	B	—	1
Salerno	Campagna	Castelcivita	O	1	—
Id.	Id.	Postiglione	O	—	1
Torino	Torino	Venaria R.	E	—	1
Trento	Cles	Cles	B	—	1
				8	37
		Carbonchio sintomatico.			
Modena	Modena	Fiorano	B	1	1
Id.	Id.	Sassuolo	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Torri di Quart.	B	—	1
				2	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	Incisa Belbo	B	—	1
Id.	Id.	Pareto	B	—	1
Id.	Alessandria	Alessandria	B	2	1
Id.	Id.	Cerro Tanaro	B	—	2
Id.	Id.	Oviglio	B	—	3
Id.	Asti	Asti	B	2	—
Id.	Id.	Costigliole	B	—	1
Id.	Id.	Monale	B	1	—
Id.	Casale	Frassineto	B	—	1
Id.	Id.	Fubine	B	—	1
Id.	Tortona	Carenzano Inf.	B	1	—
Id.	Id.	Piovera	B	1	—
Id.	Id.	Viguzzolo	B	1	—
Aquila (a)	Aquila	Bagno	O	1	—
Id.	Id.	Fagnano	B	1	—
Id.	Cittaducale	Amatrice	O	2	—
Id.	Id.	Cittareale	B	—	2
Id.	Id.	Pescorocchiano	B	—	2
Id.	Sulmona	Bugnara	O	1	—
Id.	Id.	Introdacqua	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Badia Tedalda	B	1	—
Id.	Id.	Sansepolcro	B	1	—
Id.	Id.	Sestino	B	8	4
Ascoli Piceno	Ascoli	Amandola	B	—	1
Id.	Id.	Ascoli	B	5	1
Id.	Id.	Folignano	B	5	1
Id.	Id.	Maltignano	B	1	—
Id.	Id.	Roccafluvione	S	—	1
Bari	Altamura	Alberobello	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	2
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Noci	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Bari	Acquaviva	B	6	—
Id.	Id.	Fasano	B	1	—
Id.	Id.	Putignano	B	6	—
Belluno	Belluno	Farra	B	—	1
Id.	Id.	Tambre	B	—	1
Bergamo	Bergamo	Albegno	B	1	—
Id.	Id.	Bagnatica	B	1	—
Id.	Id.	Berzo S. Fermo	B	—	1
Id.	Id.	Bottanuco	B	1	—
Id.	Id.	Branzi	B	—	1
Id.	Id.	Costa Mezzate	B	—	1
Id.	Id.	Foresto Sparso	B	3	—
Id.	Id.	Gandosso	B	—	1
Id.	Id.	Grone	B	—	3
Id.	Id.	Monticelli	B	1	3
Id.	Id.	Palazzago	B	1	—
Id.	Id.	Roncobello	B	2	—
Id.	Id.	S. Pellegrino	B	—	1
Id.	Id.	Trescore	B	—	2
Id.	Id.	Treviolo	B	9	—
Id.	Clusone	Azzone	B	1	1
Id.	Id.	Castione	B	5	2
Id.	Id.	Fiumenero	B	1	1
Id.	Id.	Gorno	B	1	—
Id.	Id.	Monasterolo	B	3	—
Id.	Id.	Oltrepovo	B	6	2
Id.	Id.	Premolo	B	2	—
Id.	Id.	Schilpario	B	2	—
Id.	Treviglio	Calcio	B	2	1
Id.	Id.	Cividate	B	—	1
Id.	Id.	Covo	B	—	1
Id.	Id.	Fontanella	B	1	1
Id.	Id.	Palosco	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bergamo	Clusone	Pumenengo	B	—	2
Bologna	Bologna	Castelfranco	B	—	1
Id.	Id.	Medicina	B	6	—
Id.	Id.	Pianoro	B	—	1
Brescia	Breno	Bienno	B	—	4
Id.	Id.	Breno	B	5	—
Id.	Id.	Capodiponte	B	2	—
Id.	Id.	Edolo	B	—	4
Id.	Id.	Pisogne	B	—	2
Id.	Id.	Pontedilegno	B	5	—
Id.	Id.	Prestine	B	6	—
Id.	Brescia	Botticino	B	1	—
Id.	Id.	Caionvico	B	1	—
Id.	Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Id.	Cizzago	B	—	1
Id.	Id.	Ghedi	B	7	6
Id.	Id.	Nave	B	1	—
Id.	Id.	Pezzaze	B	1	—
Id.	Id.	Redemello Sop	B	2	—
Id.	Chiari	Chiari	B	1	—
Id.	Id.	Pontoglio	B	3	4
Id.	Id.	Urago O.	B	1	—
Id.	Salò	Bagolino	B	8	6
Id.	Id.	Vobarno	B	4	—
Id.	Verolanuova	Alfianello	B	—	1
Id.	Id.	Pontevico	B	5	—
Id.	Id.	S. Gervasio	B	1	—
Campobasso	Isernia	Agnone	B	3	—
Id.	Id.	Filignano	B	2	—
Id.	Id.	Montaquila	B	2	1
Id.	Id.	Pozzilli	B	6	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Id.	Cp	3	—
Id.	Id.	Vastogirardi	B	2	—
Id.	Id.	Venafro	B	7	—
Id.	Id.	Id.	S	15	—
Id.	Id.	Id.	Cp	2	—
Catanzaro	Monteleone	Pizzoni	B	3	2
Id.	Id.	Rombiolo	B	—	3
Id.	Id.	Sorianello	B	—	3
Chieti	Chieti	S. Eufemia M.	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Como	Como	Castiglione	B	—	1
Id.	Id.	Colico	B	1	—
Id.	Id.	Stazzona	B	1	—
Id.	Lecco	Ballabio Inf.	B	1	—
Id.	Id.	Canzo	B	2	—
Id.	Id.	Consonno	B	1	—
Id.	Id.	Galbiate	B	1	2
Id.	Id.	Introbio	B	1	—
Id.	Id.	Lecco	B	2	—
Id.	Id.	Malgrate	B	1	—
Id.	Id.	Moggio V. S.	B	3	—
Id.	Id.	Mortarone	B	4	—
Id.	Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Id.	Primaluna	B	2	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	1	1
Id.	Varese	Azzio	B	—	1
Id.	Id.	Bedero V. C.	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	5	—
Id.	Id.	Gussola	B	2	—
Id.	Id.	S. Martino Z.	B	4	—
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	1
Id.	Id.	Torricella Pizzo	B	5	2
Id.	Crema	Camisano	B	6	1
Cremona	Crema	Izzano	B	2	—
Id.	Id.	Moscarzano	B	—	1
Id.	Id.	Sergnano	B	—	1
Id.	Id.	Teigolo	B	—	1
Id.	Cremona	Azzanello	B	2	—
Id.	Id.	Castelverde	B	2	—
Id.	Id.	Corte de' Cort.	B	1	3
Id.	Id.	Paderno Cr.	B	—	1
Id.	Id.	Pozzoglio	B	5	1
Id.	Id.	Rebecco d'Oglio	B	2	—
Id.	Id.	Soresina	B	3	—
Cuneo	Alba	Cortemilia	B	—	1
Id.	Id.	Trezzo Tinella	B	1	—
Id.	Cuneo	Demonte	B	—	1
Id.	Id.	Limone P.	B	1	—
Id.	Id.	Vinadio	B	—	5
Id.	Saluzzo	Marene	B	—	1
Ferrara	Cento	Poggiorenatico	B	2	—
Id.	Comacchio	Massafiscaglia	B	3	—
Id.	Id.	Migliarino	B	1	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	7	—
Id.	Id.	Copparo	B	4	—
Id.	Id.	Ferrara	B	4	2
Id.	Id.	Formignana	B	2	—
Id.	Id.	Ostellato	B	1	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	4	—
Firenze	Pistoia	Pistoia	B	—	1
Id.	S. Miniato	Castelfiorentino	B	5	—
Id.	Id.	Gambassi	B	1	—
Fiume	Volosca	Primano	B	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	B	6	—
Id.	Id.	Cesenatico	B	1	—
Forlì	Forlì	Forlì	B	1	—
Id.	Rimini	Montecolombo	B	2	2
Id.	Id.	Montescudo	B	—	1
Id.	Id.	Rimini	B	1	—
Id.	Id.	Santarcangelo	B	1	—
Id.	Rocca S. Casc.	Castrocaro	B	1	—
Id.	Id.	Verghereto	B	2	—
Friuli (*a*)	Cividale	Premoriacco	B	3	1
Id.	Gradisca	Cormons	B	1	—
Id.	Pordenone	Aquileia	B	1	—
Id.	Id.	Zoppola	B	1	—
Genova	Chiavari	Borzonasca	B	1	—
Id.	Id.	Rezoaglio	B	3	—
Id.	Genova	Masone	B	—	1
Id.	Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Savona	Cairo M.	B	5	—
Grosseto	Grosseto	Campagnatico	B	1	—
Id.	Id.	Cinigiano	B	8	—
Lecce	Brindisi	Francavilla	B	—	2
Id.	Id.	Ostuni	B	—	1
Id.	Lecce	Galatina	B	1	—
Lucca	Casteln. Garf.	Careggine	O	1	—
Id.	Id.	Pieve Fosciana	B	1	—
Id.	Id.	Sillano	O	—	3
Id.	Id.	Trassilico	B	1	—
Id.	Lucca	Altopascio	B	1	—
Id.	Id.	Barga	B	—	2
Id.	Id.	Camaiore	B	—	1
Id.	Id.	Coreglia	B	—	1
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	1	—
Id.	Id.	Ceresara	B	1	—
Id.	Id.	Commessaggio	B	6	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Mantova	Mantova	Felonica	B	1	1
Id.	Id.	Gonzaga	B	1	1
Id.	Id.	Marmirolo	B	1	1
Id.	Id.	Medole	B	1	1
Id.	Id.	Maglia	B	1	—
Id.	Id.	Motteggiana	B	—	1
Id.	Id.	Pegognaga	B	3	—
Id.	Id.	Quistello	B	2	3
Id.	Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id.	Id.	Sabbionate	B	1	2
Id.	Id.	S. Giacomo	B	1	—
Id.	Id.	Sermide	B	3	3
Id.	Id.	S. Benedetto	B	—	1
Id.	Id.	Suzzara	B	1	2
Id.	Id.	Viadana	B	5	1
Id.	Id.	Virgilio	B	1	—
Id.	Id.	Villimpenta	B	1	—
Massa Carrara	Massa	Aulla	B	—	2
Id.	Id.	Comano	B	17	—
Id.	Id.	Licciana	B	8	—
Milano	Abbiategrasso	Besate	B	—	2
Id.	Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Gallarate	Comando	B	—	1
Id.	Lodi	Montanaso L.	B	—	1
Id.	Id.	Merlino	B	1	1
Id.	Id.	Ossago	B	1	1
Id.	Id.	Secugnago	B	—	2
Id.	Milano	Busnago	B	—	1
Id.	Id.	Carpiano	B	—	1
Id.	Id.	Cornate	B	—	1
Id.	Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	3	2
Id.	Id.	Trezzo sull'A.	B	—	1
Modena	Mirandola	Concordia	B	—	2
Id.	Id.	Finale	B	2	—
Id.	Id.	Mirandola	B	5	—
Id.	Id.	S. Felice	B	2	—
Id.	Modena	Bomporto	B	2	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	4	—
Id.	Id.	Modena	B	5	1
Id.	Id.	Novi	B	1	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	2	—
Id.	Id.	Soliera	B	2	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	3	—
Id.	Pavullo	Montese	B	6	—
Id.	Id.	Monfestino	B	2	—
Id.	Id.	Pievepelago	B	1	—
Napoli	Castellamare	Castellamare	B	—	1
Novara	Novara	Bogogno	B	1	—
Id.	Id.	Cresa	B	—	1
Id.	Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Id.	Novara	B	4	—
Id.	Id.	Pogno	B	—	1
Padova	Padova	Casale S. B.	B	—	1
Id.	Id.	Conselve	B	—	1
Id.	Id.	Legnaro	B	1	1
Id.	Id.	Montagnana	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro in Gù	B	—	1
Parma	Borgo S. D.	Busseto	B	2	—
Id.	Id.	Fontanellato	B	5	—
Id.	Id.	S. Secondo	B	7	3
Id.	Id.	Soragna	B	3	6
Id.	Id.	Trecasali	B	—	2
Parma	Borgataro	Borgataro	B	6	4
Id.	Id.	Valmozzola	B	5	—
Id.	Parma	Collecchio	B	—	1
Id.	Id.	Cortile S. M.	B	—	1
Id.	Id.	Golese	B	—	1
Id.	Id.	Fornovo	B	—	2
Id.	Id.	Monchio	B	2	1
Id.	Id.	Palanzano	B	6	—
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	2	—
Id.	Id.	Solignano	B	1	—
Id.	Id.	Torrile	B	2	1
Id.	Id.	Traversetolo	B	—	1
Id.	Id.	Varsi	B	4	—
Id.	Id.	Vigatto	B	—	2
Pavia	Mortara	Gambarana	B	1	—
Id.	Id.	Olevano	B	1	—
Id.	Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Cairo	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	—
Id.	Pavia	Beregnardo	B	—	1
Id.	Id.	Cura Carpign.	B	—	1
Id.	Id.	Filighera	B	1	—
Id.	Id.	Miradolo	B	—	1
Id.	Id.	Zinasco	B	2	—
Id.	Voghera	Arena Po	B	1	—
Id.	Id.	Casatisma	B	1	—
Id.	Id.	Castelletto Po	B	—	2
Id.	Id.	Corvino	B	1	—
Id.	Id.	Donelasco	B	1	—
Id.	Id.	Lungavilla	B	—	1
Id.	Id.	Montecalvo	B	—	1
Id.	Id.	Montalto	B	1	—
Id.	Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Id.	Zenevredo	B	—	1
Perugia	Orvieto	Allerona	B	—	2
Id.	Perugia	Città di Cast.	B	4	—
Id.	Id.	Perugia	B	2	—
Id.	Id.	Sangiustino	B	2	—
Id.	Id.	Umbertide	B	9	3
Id.	Spoleto	Sellano	B	5	3
Pesaro Urbino	Urbino	Borgopace	B	20	2
Id.	Id.	Carpegna	B	1	—
Id.	Id.	Casteldelci	B	1	—
Id.	Id.	Frontino	B	2	—
Id.	Id.	Lunano	B	2	2
Id.	Id.	Macerata F.	B	8	2
Id.	Id.	Montecerignone	B	2	—
Id.	Id.	Pennabilli	B	4	3
Id.	Id.	Piandimelato	B	2	—
Id.	Id.	Sassocorvaro	B	1	—
Id.	Id.	Scavolino	B	1	—
Id.	Id.	S. Leo	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Bobbio	B	1	—
Id.	Id.	Cadeo	B	—	2
Id.	Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Id.	Costemaggiore	B	2	—
Id.	Id.	Gugnano	B	—	2
Id.	Id.	Lugagnano	B	—	2
Id.	Id.	Piacenza	B	2	3
Id.	Id.	Romagnese	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro	B	—	1
Id.	Id.	Travo	B	3	—
Id.	Id.	Zavattarello	B	—	1
Pisa	Pisa	Cascina	B	4	—
Id.	Id.	Collesalvetti	B	—	1
Id.	Id.	Rosignano M.	B	4	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Pisa	Pisa	Vecchiano	B	—	1
Id.	Volterra	Campiglia M.	B	—	6
Id.	Id.	Castagneto C.	B	2	—
Id.	Id.	Piombino	B	3	—
Id.	Id.	Suvereto	B	2	1
Pola	Capodistria	Castelnuovo	B	—	2
Ravenna	Faenza	Castelbolognese	B	1	—
Id.	Id.	Faenza	B	1	1
Id.	Id.	Solarolo	B	1	1
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Id.	Massalombarda	B	3	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	2	—
Id.	Id.	Ravenna	B	3	—
Reggio Calabria	Gerace	Bovalino	B	2	—
Id.	Id.	Camini	B	2	1
Id.	Id.	Caulonia	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Monasterace	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Stilo	O	3	—
Id.	Id.	Id.	B	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	Guastalla	B	1	1
Id.	Id.	Luzzara	B	1	1
Id.	Id.	Poviglio	B	1	1
Id.	Id.	Rolo	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	Albinea	B	—	2
Id.	Id.	Bagnolo in P.	B	2	1
Id.	Id.	Bibbiano	B	3	2
Id.	Id.	Cadelbosco S.	B	5	7
Id.	Id.	Campegine	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo S.	B	—	2
Id.	Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Id.	Montecchio	B	—	2
Id.	Id.	Quattro Cast.	B	—	14
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	4	24
Id.	Id.	Rubiera	B	—	1
Id.	Id.	S. Mart. in R.	B	—	1
Roma	Civitavecchia	Monteromano	B	1	—
Id.	Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Id.	Ferentino	B	1	—
Id.	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	4	2
Id.	Id.	Torricella S.	B	1	—
Id.	Id.	Zagarolo	B	1	—
Id.	Viterbo	Valentano	B	—	1
Rovigo	Rovigo	Bagnolo Po	B	1	—
Id.	Id.	Canda	B	2	—
Id.	Id.	Castelguglielmo	B	4	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	1	—
Id.	Id.	Fratta Pol.	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	—	1
Id.	Id.	Pincara	B	1	—
Id.	Id.	Trecenta	B	7	1
Id.	Id.	Villadose	B	—	1
Siena	Siena	Buonconvento	B	5	—
Id.	Id.	Monterossi	B	5	4
Id.	Id.	Monticiano	B	—	1
Id.	Id.	Rapolano	B	1	—
Id.	Id.	Siena	B	—	1
Sondrio	Sondrio	Cedrasco	B	2	—
Id.	Id.	Chiesa	B	1	1
Sondrio	Sondrio	Chiuso	B	2	—
Id.	Id.	Livigno	B	1	1
Id.	Id.	Ponte	B	1	—
Id.	Id.	Novate	B	1	—
Id.	Id.	Fusine	B	3	—
Id.	Id.	Teglio	B	2	—
Id.	Id.	Tirano	B	—	1
Id.	Id.	Tresivio	B	1	—
Id.	Id.	Sondalo	B	1	—
Id.	Id.	Valdidentro	B	3	—
Id.	Id.	Valdisotto	B	5	2
Id.	Id.	Valfurva	B	2	—
Spezia	Spezia	Maissena	B	2	—
Id.	Id.	Varese L.	B	2	6
Taranto	Taranto	Taranto	B	5	—
Teramo	Teramo	Civitella Tronto	B	3	1
Id.	Id.	S. Egidio	B	1	—
Torino	Ivrea	Strambino	B	1	—
Id.	Pinerolo	Usseaux	B	—	1
Id.	Susa	Coazze	B	17	—
Id.	Id.	Giaveno	B	4	—
Id.	Torino	Candiolo	B	1	—
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Lemie	B	1	—
Id.	Id.	Mezzenile	B	3	—
Id.	Id.	Mondrone	B	1	—
Id.	Id.	Pavarolo	B	1	—
Id.	Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Id.	S. Francesco	B	1	—
Id.	Id.	Vanda S. F.	B	1	—
Trento	Bolzano	Nova Levante	B	—	2
Id.	Borgo	Borgo	B	3	—
Id.	Id.	Casotto	B	1	—
Id.	Id.	Luserna	B	2	4
Id.	Id.	Roncegno	B	4	—
Id.	Id.	Scurelle	B	—	1
Id.	Id.	Telve	B	3	3
Id.	Cavalese	Cavalese	B	2	7
Id.	Id.	Castello	B	4	2
Id.	Cles	Amblar	B	2	—
Id.	Id.	Bresimo	B	—	1
Id.	Id.	Caldes	B	1	—
Id.	Id.	Celentino	B	1	—
Id.	Id.	Cagnò	B	—	1
Id.	Id.	Cogolo	B	1	1
Id.	Id.	Cles	B	—	1
Id.	Id.	Corredo	B	4	2
Id.	Id.	Croviana	B	3	—
Id.	Id.	Dimaro	B	5	—
Id.	Id.	Don	B	2	—
Id.	Id.	Malè	B	12	—
Id.	Id.	Peio	B	—	1
Id.	Id.	Pellizzano	B	1	—
Id.	Id.	Preghena	B	1	—
Id.	Id.	Presson	B	2	1
Id.	Id.	Rabbi	B	4	2
Id.	Id.	Sanzeno	B	1	—
Id.	Id.	Sfruz	B	1	2
Id.	Id.	Tres	B	8	12
Id.	Id.	Tuenno	B	—	2
Id.	Id.	Vervò	B	7	13
Id.	Id.	Vigo di A.	B	1	—
Id.	Riva	Romarzolo	B	—	1
Id.	Rovereto	Brentonico	B	7	2
Id.	Id.	Mori	B	1	—
Id.	Tione	Carisolo	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		(Segue) Afta epizootica.			
Trento	Tione	Darè	B	—	1
Id.	Id.	Giustino	B	2	—
Id.	Id.	Pinzolo	B	5	2
Id.	Trento	Albiano	B	6	10
Id.	Id.	Baselga di P.	B	1	—
Id.	Id.	Civezzano	B	1	—
Id.	Id.	Fierozzo	B	1	—
Id.	Id.	Frassilongo	B	2	4
Id.	Id.	Pergine	B	1	—
Id.	Id.	Trento	B	2	—
Venezia	Venezia	Caorte	B	1	1
Id.	Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Id.	Salzano	B	—	1
Id.	Id.	S. Micele L.	B	1	1
Verona	Verona	Bevilacqua	B	1	—
Id.	Id.	Isola Scala	B	1	—
Id.	Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Id.	Nogara	B	—	1
Id.	Id.	Nogarole R.	B	1	1
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	—	1
Id.	Id.	Verona	B	—	1
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Id.	Id.	Cadidavid	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Agugliaro	B	1	—
Id.	Id.	Arsiero	B	1	1
Id.	Id.	Asiago	B	3	—
Id.	Id.	Caltrano	B	—	1
Id.	Id.	Camisano	B	1	—
Id.	Id.	Campiglia	B	—	1
Id.	Id.	Enego	B	—	1
Id.	Id.	Marostica	B	—	1
Id.	Id.	Noventa V.	B	—	2
Id.	Id.	Orgiano	B	1	1
Id.	Id.	Trissino	B	1	1
				882	448
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	Fabriano	S	3	—
Id.	Id.	Iesi	S	1	—
Arezzo	Arezzo	Capolona	S	—	1
Id.	Id.	Cortona	S	4	6
Ascoli Piceno	Ascoli	Roccafluvione	S	—	2
Id.	Id.	Venarotta	S	1	—
Id.	Fermo	Fermo	S	1	—
Id.	Id.	Massignano	S	—	3
Id.	Id.	Montefiore	S	1	—
Id.	Id.	S. Elpidio	S	2	—
Avellino	Ariano	Castelbaronia	S	1	—
Id.	Id.	S. Sossio B.	S	—	5
Id.	Avellino	Pietradefusi	S	—	2
Id.	S. Angelo L.	Gesualdo	S	—	2
Belluno	Belluno	Agordo	S	—	1
Id.	Id.	Belluno	S	1	1
Id.	Id.	Sedico	S	—	1
Id.	Id.	Voltago	S	—	1
Id.	Feltre	Feltre	S	1	2
Benevento	Benevento	Apice	S	4	2
Id.	Id.	Buon Albergo	S	1	3
Id.	Id.	Paduli	S	5	4
Id.	Cerreto	Pontelandolfo	S	3	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Benevento	S. Bartolomeo	S. Bartolomeo	S	3	4
Id.	Id.	Castelfranco	S	2	3
Brescia	Brescia	Calvagese	S	—	1
Id.	Salò	Goglione Sopra	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Casalciprano	S	7	—
Id.	Id.	Pietracatella	S	—	4
Id.	Id.	Salcito	S	—	2
Id.	Id.	S. Angelo Lim.	S	8	2
Id.	Isernia	Cerro al Volt.	S	6	—
Id.	Id.	Pizzone	S	2	—
Id.	Larino	Casacalenda	S	1	2
Caserta	Caserta	Calvi Risorta	S	—	1
Catanzaro	Monteleone	Cessanti	S	2	2
Id.	Id.	Ioppolo	S	—	5
Chieti	Chieti	Roccamorice	S	—	40
Id.	Lanciano	S. Eusanio S.	S	—	4
Id.	Vasto	Atessa	S	8	—
Id.	Id.	Castelguidone	S	4	—
Id.	Id.	Fresagrandin.	S	3	—
Id.	Id.	Monteodosisio	S	10	—
Id.	Id.	Monteferrante	S	—	20
Id.	Id.	Montazzoli	S	6	—
Id.	Id.	S. Salvo	S	5	—
Como	Como	Carimate	S	1	—
Cosenza	Castrovillari	Albidona	S	2	—
Id.	Id.	Platai	S	2	—
Id.	Id.	Rocca Imp.	S	2	—
Id.	Cosenza	Cosenza	S	—	10
Id.	Id.	Carpanzano	S	—	8
Id.	Id.	Fagnano C.	S	3	2
Id.	Id.	Mendicino	S	—	5
Id.	Id.	Rogiano Gr.	S	5	—
Id.	Id.	S. Marco A.	S	1	—
Id.	Id.	Torano C.	S	4	3
Cuneo	Alba	Gorzegno	S	—	1
Id.	Saluzzo	Genola	S	—	7
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	2	—
Id.	Id.	Figline V. d'A.	S	—	3
Id.	Id.	Firenze	S	—	1
Id.	Id.	Pontassieve	S	—	1
Id.	Id.	S. Piero a S.	S	1	—
Id.	Id.	Vicchio	S	23	3
Foggia	S. Severo	Lesina	S	1	—
Forlì	Cesena	Cesena	S	5	—
Id.	Forlì	Fiumana	S	—	3
Id.	Id.	Forlì	S	3	—
Id.	Id.	Sogliano	S	1	—
Grosseto	Grosseto	Campagnatico	S	1	—
Macerata	Macerata	Monte Lupone	S	4	—
Id.	Id.	Potenza Picena	S	5	—
Messina	Castroreale	Floresta	S	—	3
Modena	Modena	Fiorano	S	1	—
Id.	Id.	Formigine	S	2	—
Id.	Id.	Modena	S	5	—
Id.	Id.	Nonantola	S	1	—
Id.	Id.	Sassuolo	S	1	—
Id.	Id.	Soliera	S	2	—
Pavia	Pavia	Alagna	S	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	Montecerign.	S	—	4
Id.	Id.	S. Angelo Vado	S	—	2
Piacenza	Piacenza	Fiano	S	—	1
Pola	Capodistria	Capodistria	S	—	1
Id.	Pola	Pola	S	—	1
Potenza	Lagonegro	Noepoli	S	1	—
Id.	Id.	Novasiri	S	1	—
Id.	Id.	Rotondella	S	1	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Potenza	Lagonegro	S. Giorgio L.	S	1	—
Id.	Id.	Valsironi	S	1	—
Id.	Matera	S. Mauro F.	S	1	—
Id.	Potenza	Pietrapertosa	S	1	—
Id.	Id.	Vietri	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	—	2
Roma	Rieti	Belmonte	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Montorio L.	S	1	—
Salerno	Campagna	Bucino	S	—	7
Id.	Id.	Galdo	S	2	—
Id.	Id.	Palomonte	S	2	—
Id.	Id.	Sorre	S	1	—
Id.	Salerno	S. Valentino T.	S	—	1
Sassari	Ozieri	Mores	S	—	6
Siena	Siena	Colle V. d'E.	S	3	1
Id.	Id.	Siena	S	1	—
Teramo	Teramo	Isola Gr. Sasso	S	3	—
Id.	Id.	Colonnella	S	2	—
Id.	Id.	Bellante	S	2	—
Id.	Penne	Castilenti	S	1	—
Id.	Id.	Castiglione M.R.	S	12	—
Torino	Torino	Arignano	S	1	—
Id.	Id.	S. Sebastiano	S	1	—
Id.	Id.	Vinovo	S	1	—
Trento	Bolzano	Castelrotto	S	—	1
Id.	Id.	Gudon	S	—	2
Id.	Id.	Sarentino	S	—	1
Id.	Borgo	Levico	S	—	1
Id.	Brunico	Brunico	S	—	1
Id.	Id.	Teodone	S	—	1
Id.	Cavalese	Ora	S	—	1
Id.	Id.	Termeno	S	—	1
Trento	Merano	Ciardes	S	—	1
Id.	Id.	Montefontana	S	—	1
Id.	Id.	Naturno	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	28	8
Venezia	Venezia	San Stino L.	S	—	2
Verona	Verona	Cologna V.	S	—	1
Vicenza	Vicenza	Arsiero	S	—	1
				245	223

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Caltanissetta	Piazza	Barrafranca	E	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
Parma	Parma	Cortile S. Mart.	E	1	—
Roma	Roma	Roma	E	3	—
				5	1

Farcino criptococcico

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Avellino	E	7	—
Id.	Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Inf.	E	1	—
Id.	Id.	Mugnano	E	1	—
Id.	Id.	Quindici	E	1	—
Id.	Id.	S. Angelo a Sc.	E	1	—
Id.	Id.	Torre le Noc.	E	1	—
Id.	Id.	Volturara	E	1	—

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari	Altamura	Toritto	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	2	—
Id.	Barletta	Ruvo	E	1	—
Benevento	Benevento	Benevento	E	—	1
Id.	Cerreto	Faicchio	E	1	—
Caltanissetta	Terranova	Niscemi	E	5	—
Catania	Caltagirone	Vizzini	E	1	—
Id.	Catania	Catania	E	2	—
Genova	Chiavari	Chiavari	E	—	1
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	1	—
Napoli	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Palermo	Borgetto	E	2	—
Id.	Id.	Palermo	E	207	1
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Id.	Id.	Terrasini	E	1	—
Potenza	Potenza	Baragiano	E	—	1
Salerno	Campagna	Aquara	E	1	—
Id.	Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Id.	Castel S. Giorg.	E	2	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	1	1
Id.	Id.	Salerno	E	1	1
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Id.	Siano	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Beverino	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Sarzana	E	3	—
Id.	Id.	Spezia	E	23	—
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	E	1	—
Id.	Id.	Palagianello	E	1	—
Trapani	Trapani	Marsala	E	3	—
				293	6

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	2
Id.	Id.	Loreto	Cn	—	1
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	3	2
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	Cn	—	1
Benevento	Cerreto	S. Agata de' G.	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Tirri	Cn	—	1
Chieti	Chieti	S. Valentino	Cn	—	1
Como	Lecco	Caglio	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Prato	Cn	—	1
Id.	Pistoia	Pistoia	Cn	—	1
Id.	San Miniato	Vinci	Cn	—	1
Foggia	Bovino	Celle San Vito	Cn	—	1
Id.	Id.	Faeto	S	—	1
Girgenti	Girgenti	Ravanusa	Cn	—	1
Macerata	Macerata	S. Angelo in P.	Cn	—	2
Milano	Monza	Sesto S. Giov.	Cn	—	2
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	8	2
Novara	Novara	Casalbeltrame	Cn	—	1
Padova	Padova	Montagnana	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	7	3
Parma	Parma	Parma	Cn	1	—
Id.	Id.	Langhirano	Cn	—	1
Id.	Borgo S. Donn.	Trecasati	Cn	3	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Pesaro	Cn	—	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rabbia.				
Pesaro-Urbino	Urbino	S. Angelo V.	Cn	—	2
Reggio Calabr.	Palmi	Cittanova	Cn	—	1
Roma	Roma	Monterosi	Cn	1	—
Id.	Velletri	Piperno	Cn	1	—
Id.	Id.	Terracina	Cn	1	—
Salerno	Salerno	Nocera Inf.	Cn	—	1
Id.	Id.	Pagani	Cn	—	1
Id.	Id.	Sarno	Cn	—	1
Verona	Verona	Angiari	Cn	—	1
Id.	Id.	Illasi	Cn	—	1
Id.	Id.	San Bonifacio	Cn	—	1
Id.	Id.	Valeggio S. M.	Cn	—	1
Id.	Id.	Veronella	Cn	—	1
				28	43
	Rogna.				
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Avellino	S. Angelo L.	Bisaccia	O	1	—
Benevento	Cerreto	Faicchio	E	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli S.	O	2	—
Id.	Id.	S. Agata S. P.	O	1	—
Id.	Id.	S. Nicandro	O	1	—
Id.	Foggia	Vieste	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	4	—
Potenza	Matera	Stigliano	O	1	—
Roma	Frosinone	Ferentino	O	1	—
Id.	Id.	Torre Caietani	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Rieti	Poggio Mirteto	O	1	—
Id.	Roma	Mazzano Rom.	O	1	—
Id.	Viterbo	Soriano	O	—	1
Trapani	Trapani	Marsala	O	44	—
				64	2
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Campobasso	Isernia	Capracotta	O	1	—
Id.	Id.	Castellone al V.	Cp	2	—
Id.	Id.	Pizzone	Cp	3	—
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	Cp	2	—
Foggia	Bovino	Candela	O	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	Cp	3	4
Id.	Id.	Manfredonia	O	1	—
Perugia	Spoleto	Monteleone	O	1	—
Id.	Terni	Arrone	O	1	—
Id.	Id.	Magliano S.	O	1	—
Roma	Rieti	Morro R.	O	1	—
Id.	Id.	Ottati	O	1	—
Salerno	Campagna	Roscigno	O	—	1
				18	5
	Vaiuolo ovino				
Aquila (a)	Aquila	Rocca di M.	O	—	1
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	—	1
Id.	Id.	Leonessa	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Castel S. Nic.	O	1	—
Bari	Altamura	Altamura	O	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Vaiuolo ovino.				
Bari	Barletta	Spinazzola	O	2	—
Firenze	Firenze	Vicchio	O	2	—
Grosseto	Grosseto	Roccastrada	O	—	1
Macerata	Camerino	Fiuminata	O	1	—
Perugia	Foligno	Fossato di Vico	O	—	1
Id.	Spoleto	Cascia	O	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	3	1
Id.	Id.	Pisa	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Tursi	O	1	—
Id.	Potenza	Brienza	O	2	—
Id.	Id.	Marsico Nuovo	O	1	—
Roma	Frosinone	Guarcino	O	1	—
Id.	Roma	Rocca di Papa	O	—	1
Id.	Velletri	Gavignano	O	—	1
				17	8
	Colera dei polli.				
Cagliari	Iglesias	S. Antioco	P	—	1
Catanzaro	Monteleone	Briatico	P	3	2
Como	Lecco	Sirone	P	—	1
Foggia	Foggia	Manfredonia	P	—	1
Macerata	Macerata	Matelica	P	1	—
Id.	Id.	Monte Lupone	P	1	—
Modena	Modena	Prignano	P	5	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Pergola	P	—	2
Salerno	Salerno	Tramonti	P	2	—
Id.	Vallo L.	Agropoli	P	—	6
Siena	Montepulciano	Pienza	P	1	1
Teramo	Teramo	Teramo	P	—	3
Trento	Merano	Glorenza	P	—	1
				13	18
	Setticemia emorragica dei bovini.				
Reggio Emilia	Guastalla	Campagnola	B	—	4
	Aborto epizootico.				
Belluno	Belluno	Cortina	B	1	1
Treviso	Treviso	Orsago	B	—	1
				1	2
	Tubercolosi.				
Ancona	Ancona	Ancona	B	1	—
Lecce	Brindisi	Latiano	B	1	—
				2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	24	30	45
Carbonchio sintomatico	2	3	4
Afta epizootica	53	483	1330
Malattie infettive dei suini	38	120	468
Morva	4	4	6
Farcino criptococcico	14	42	290
Rabbia	21	38	71
Rogna	9	17	66
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	5	13	23
Vaiuolo ovino	10	19	25
Colera dei polli	11	13	31
Setticemia emorragica	1	1	4
Aborto epizootico	2	2	3
Tubercolosi	2	2	2

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna.

IL DIRETTORE

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica veterinaria presso la Scuola stessa con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in zooiatria, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità o riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 16 settembre 1925, alla direzione della Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Bologna la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio:

e) certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego, cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in zooiatria, conseguita in una università o scuola superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

Le domande ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dovranno essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, e quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), dal Prefetto o Sottoprefetto, inoltre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso.

La domanda inoltre dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Bologna presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli: in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Bologna, addì 21 luglio 1925.

Il direttore: GHERARDINI.

Concorso al posto di insegnante di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1924, registro n. 11, Ministero economia nazionale, foglio n. 99, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Catania;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Catania.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922, dal quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di laurea in lingua francese conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese, o diploma di laurea in lettere;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Catania;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso, per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti, o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caroviveri assegnato al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali, su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante di scienze e merceologia nel Regio istituto commerciale di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Ministeriale 19 agosto 1923, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1923, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 216, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Roma;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di scienze e merceologia nel Regio istituto commerciale di Roma.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922, dal quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di laurea in chimica;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Roma;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso, per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti, o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali, su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante di scienze e merceologia nella Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita ai soli ex combattenti i concorsi per le scuole professionali;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1921, registro n. 6, Industria commercio e lavoro, foglio n. 205, con il quale fu approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto fra gli ex combattenti il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di scienze e merceo-

logia nella Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare del 1922, dal quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando Supremo;

8° diploma di laurea in chimica o in scienze naturali o in scienze agrarie o in scienze economiche e commerciali;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto alla Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure;

11° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

12° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10, 11 e 12. E' peraltro escluso il riferimenti a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso, per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti, o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 9500 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2100 ed alle indennità caroviveri assegnato al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altre Regie scuole commerciali, su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione della Scuola, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Proroga del termine del concorso a 3 posti di ispettore capo-circolo con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1925, con il quale è stato bandito il concorso per titoli a 3 posti di ispettore capo circolo, con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1925, con il quale il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso suddetto è stato prorogato al 31 luglio 1925;

Dcreta:

Il termine fissato dal decreto 7 luglio 1925, per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso per titoli a tre posti d'ispettore capo circolo (grado 6°), con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 30 maggio 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 giugno 1925, n. 138), è prorogato al 30 settembre 1925.

Roma, addì 30 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Proroga del termine del concorso a 4 posti di ispettore principale con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1925, con il quale è stato bandito il concorso a 4 posti di ispettore principale con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1925, con il quale il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso suddetto è stato prorogato al 31 luglio 1925;

Dcreta:

Il termine stabilito dal decreto Ministeriale 7 luglio 1925, per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso per esami e per titoli a 4 posti d'ispettore principale (grado 7°), con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 30 maggio 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 giugno 1925, n. 138), è prorogato al 30 settembre 1925.

Roma, addì 30 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Proroga del termine del concorso a 6 posti di commesso con contratto di locazione d'opera a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1925, con il quale è stato bandito il concorso per esami a 6 posti di commesso, con contratto di locazione d'opera a tempo determinato nel personale subalterno dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1925, con il quale il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso suddetto è stato prorogato al 31 luglio 1925;

Dcreta:

Il termine fissato dal decreto 7 luglio 1925, per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso bandito dal decreto Ministeriale 30 maggio 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 giugno 1925, n. 138), per l'ammissione al concorso per esami a 6 posti di commesso, con contratto di locazione d'opera a tempo determinato nel personale subalterno dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro è prorogato al 31 agosto 1925.

Roma, addì 30 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 30 posti di allievo ispettore in prova da tenersi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fra laureati in ingegneria.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1925, n. 2602;

Visto il rapporto della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) del 29 luglio 1925, N. PAG. 410-24;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 30 posti di allievo ispettore in prova da tenersi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fra laureati in ingegneria civile od industriale (meccanica od elettrotecnica) o navale fissato al 4 agosto 1925, nel punto primo del relativo avviso programma di concorso in data 15 giugno 1925, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno del 4 luglio 1925, n. 153, è prorogato a tutto il 4 ottobre 1925.

Roma, addì 30 luglio 1925.

Il Ministro: CIANO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.